

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 324

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, LAMPIS

il 2 maggio 2022

Modifiche all'articolo 5 (Ambiente e governo del territorio), comma 23, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si intende apportare modifiche all'articolo 5 (Ambiente e governo del territorio), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), attraverso una modifica del comma 23.

La proposta di modifica del comma 23 prevede l'innalzamento della soglia massima di potenza entro la quale gli impianti eolici sono considerati "minieolici" e, come tali, non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (Verifica di assoggettabilità alla VIA). Detta soglia, attualmente fissata dalla norma in 60 kW, con l'approvazione del presente intervento modificativo sarebbe elevata a 100 kW.

La scelta di ampliare l'ambito entro il quale gli impianti per la produzione di energia eolica non necessitano delle procedure di valutazione ambientale intende realizzare un avvicinamento della disciplina regionale alle analoghe previsioni statali, che costituiscono la cornice normativa entro la quale la Regione può introdurre standard di tutela ambientale più restrittivi. Attualmente, infatti, l'Allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce, alla lettera d), che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale i progetti relativi a "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW".

La soglia vigente in Sardegna (60 kW) è dunque di gran lunga più rigorosa di quella che il legislatore statale ha individuato come accettabile ai fini del temperamento delle esigenze connesse da un lato all'approvvigionamento di energia elettrica e, dall'altro, alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. L'innalzamento proposto dal presente disegno di legge consentirebbe di escludere dalle procedure di valutazione ambientale (particolarmente onerose sia sul piano amministrativo che economico) tutta una categoria di progetti che già a prima vista non rappresentano un fat-

tore significativo di impatto sul territorio, pur mantenendo comunque uno standard di tutela ambientale notevolmente più restrittivo della soglia minima prevista dal codice dell'ambiente.

La modifica proposta consentirebbe, inoltre, a un maggior numero di operatori del settore eolico, tra cui gli imprenditori agricoli, di usufruire delle semplificazioni procedurali introdotte nell'ordinamento dall'articolo 56 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) per modifiche su impianti autorizzati e non realizzati, ovvero in fase di realizzazione o già realizzati.

Ciò precisato in ordine all'opportunità e alla ratio dell'intervento oggetto del presente disegno di legge, si provvede ad una sintetica descrizione del testo normativo che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 contiene un solo comma e prevede la modifica del testo originario del comma 23 del citato articolo 5, disponendo testualmente che le parole "60 kW" sono sostituite dalle seguenti: "100 kW"

L'articolo 2 concerne la "Norma finanziaria". La presente proposta normativa, riguardando esclusivamente il coordinamento dell'originario testo normativo regionale con le semplificazioni procedurali introdotte nell'ordinamento dall'articolo 56 del decreto legge n. 76 del 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Chiude la presente proposta normativa l'articolo 3, recante "Entrata in vigore", che prevede la decorrenza delle nuove disposizioni dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 5, comma 23,
della legge regionale n. 3 del 2009

1. Nel comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) le parole "60 kW" sono sostituite dalle seguenti: "100 kW".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).